

Bruxelles, 23 marzo 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0078(NLE)**

**7766/23
ADD 1**

**AELE 12
EEE 9
N 32
ISL 24
FL 10
MI 235
SOC 206
EMPL 144**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 marzo 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 149 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (EU-OSHA)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 149 final.

All.: COM(2023) 149 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.3.2023
COM(2023) 149 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di
Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

(EU-OSHA)

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio¹.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/126 abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio², che è incluso nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 del protocollo 31, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

- "a) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), di seguito "l'Agenzia", istituita dal seguente atto dell'Unione:
- **32019 R 0126:** Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).
- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
- c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

¹ GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58.

² GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

- d) I termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui all'articolo 12 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici.
- e) L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.
- f) Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
- g) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
- h) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.
- i) Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.
- j) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione³ si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/126, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

³ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*I segretari
del comitato misto SEE
[\[...\]](#)*

Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti

**relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2019/126
del Parlamento europeo e del Consiglio**

Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.